



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MIAGLIANO

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707
C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022 - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it

ORDINANZA N. 10/2020

IL SINDACO

OGGETTO: ESECUZIONE LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO – L.R. 13/97 Art. 8 – A.T.O. n.2 – PISIMM – Anno 2018

Stralcio parte intervento A201 per opere urgenti ed indifferibili in Comune di Miagliano.

DATO ATTO:

- che l'Unione Montana "Valle del Cervo la Bursh" ha provveduto con propria determinazione n. 12 del 05/03/2020 Reg. Gen. – N. 8 Reg. Serv., ad affidare, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta VALPER S.n.c. di Aprile Giovanni & C., con sede in Alto Semenza (VC) – Fraz. Ferrante, 15, i lavori di cui in oggetto, necessari alla messa in sicurezza della strada per Frazione Case Code, denominata Via Lanati;
 - Che il Comune di Miagliano, viste le precarie condizioni dei versanti della suindicata strada, che rappresentavano possibili pericoli per la pubblica incolumità, ha emesso l'Ordinanza n. 9/2020 con la quale ordinava alla Ditta VALPER la esecuzione d'urgenza dei lavori a far data dal 24 Marzo 2020;
 - Che le ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale adottate con il D.P.C.M. del 22 Marzo 2020, hanno impedito alla Ditta Valper la esecuzione dei lavori necessari;
 - Che pertanto il Comune di Miagliano ha provveduto in data 19/03/2020 alla sospensione della Ordinanza n. 09/2020;
 - Che in data 26 Aprile 2020, è stato varato il D.P.C.M. relativo alla Fase 2 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e con lo stesso provvedimento si è provveduto ad autorizzare la riapertura e la partenza dei cantieri edili;
 - che si rende pertanto necessario procedere con la massima urgenza alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza al fine di ristabilire le normali condizioni di sicurezza della strada per Frazione Case Code, le cui condizioni sono ulteriormente peggiorate dalla data del 24 Marzo 2020;
 - che contestualmente all'inizio dei lavori è necessario provvedere alla chiusura della Via Lanati, dal civico n. 11, fino al confine con il Comune di Sagliano Micca, - Strada Frazione "Case Code";
 - che la frazione Case Code è raggiungibile per i residenti, nonché per i mezzi di soccorso, dai territori del Comune di Tollegno e del Comune di Pralungo, attraverso le Frazioni Bazzera e Caramello;
 - che il tratto della Via Lanati, per come suindicato, verrà interdetto sia alla viabilità veicolare che a quello pedonale, dal giorno 24 Marzo 2020, sino alla data di ultimazione dei lavori, e per tutte le 24 giornaliere;
- VISTI** i commi 2 e 4 dell'art. 54 del d.Lgs. 267/2000;
- VISTO** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ss.mm.ii (T.U.L.P.S);

VISTO Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, (D.lgs. del 18.08.2000, n. 267);
VISTO il D.lgs. del 30.04.1992, n. 285, nonché le ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.C.M. 01.03.91;
VISTA la L. 26.10.1997 n. 447;
VISTO il D.P.C.M. 14.11.97;
VISTO il D.P.C.M. 16.04.99 n. 215;

ORDINA
PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA

1. Alla Ditta VALPER S.n.c. di Aprile Giovanni & C., con sede in Fraz. Ferrante, 15 – Alto Semenza (VC), **a partire dalla data di Lunedì 04 Maggio 2020**, la esecuzione delle opere urgenti ed indifferibili in Comune di Miagliano, inerenti gli interventi di cui alla L.R. 13/97 Art. 8 – A.T.O. N° 2 PISIM anno 2018, consistenti nella messa in sicurezza di tratto della Via Lanati – Strada per Frazione Case Code in territorio di Miagliano;
2. la chiusura temporanea dalle ore 8,00 del giorno **Lunedì 04 Maggio 2020**, per tutte le 24 ore giornaliere, e fino alla data di ultimazione dei lavori di che trattasi, al traffico veicolare e pedonale di Via Lanati, tratto compreso tra il civico n. 11 fino al confine con il Comune di Sagliano Micca, - Strada Frazione “Case Code;
3. I mezzi di proprietà Ditta VALPER S.n.c., potranno transitare e sostare all'interno del tratto di chiusura della Via Lanati, al fine di garantire le corrette operazioni di carico, scarico dei materiali di risulta, nonché di approvvigionamento dei materiali alla bisogna del cantiere;
4. Alla Ditta VALPER S.n.c, la predisposizione, la posa e la rimozione di adeguata segnaletica e dei transennamenti nei punti necessari, la predisposizione e posa della segnaletica stradale di deviazione in tutte le strade collegate alla Via Lanati, compresi gli accessi dalla Frazione Caramelletto e Bazzera in Comune di Tollegno, ad indicare la chiusura del tratto della Via Lanati, compreso tra il civico n. 11 fino al confine con il Comune di Sagliano Micca, - Strada Frazione “Case Code, nonché l'apposizione della presente Ordinanza in modo visibile alla cittadinanza;
5. Che è fatto obbligo di preavvisare almeno 48 ore prima della chiusura e relative deviazioni per il giorno stabilito dell'inizio dei lavori;
6. Ai sensi dell'art. 15 c. del Nuovo Codice della Strada, al termine di ogni periodo di chiusura giornaliera della strada, dovrà essere garantita la pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, Ditta VALPER S.n.c;
7. Divieto di sosta, tranne per i mezzi di proprietà della Ditta VALPER S.n.c., in prossimità delle aree esterne alle barriere di chiusura del tratto della Via Lanati interessato dai lavori.

AVVERTE

Che la suindicata segnaletica deve rispettare la normativa vigente (Codice della Strada e regolamento di esecuzione)

Che ogni responsabilità civile e penale conseguente ai sinistri stradali per omessa e non regolare segnaletica, resta a carico Ditta VALPER S.n.c;

E' FATTO OBBLIGO

a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune, e con ogni mezzo idoneo di informazione e con la posa di adeguata segnaletica;

Gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica e a chiunque altro spetti, sono incaricati di eseguire e di far osservare la presente Ordinanza.

TRASMETTE

La presente Ordinanza

Al Comando dei Carabinieri di competenza territoriale sito in Andorno Micca;

Al Comando Provinciale dei VV.FF. di Biella;

Alla Croce Rossa con sede i Biella;

Alla Prefettura di Biella;

Alla Questura di Biella;

Al Comune di Sagliano Micca;

Alla Ditta VALPER S.n.c.;

Alla Unione Montana "Valle del Carvo La Bursh";

AVVISA

contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. Mm. Ed ii. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro il termine di gg. 60 (sessanta) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Che ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativi", che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285.

Dalla Residenza Comunale, li 28/04/2020

***Il Sindaco
Alessandro Mognaz***